



# COMUNE DI MARCELLINA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (Rm)

COPIA

Registro Generale n. 40

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 17-05-2020

**Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI - EMERGENZA COVID-19**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di maggio,

### IL SINDACO

**Considerato che** l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative al D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19»;

**Visto** il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” nella quale si stabilisce in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto;

**Considerato** che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive* valide a partire dal 18 maggio 2020, che si allegano all'ordinanza, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato ed in corso di pubblicazione;

**Considerato** che la Regione Lazio ha predisposto delle proprie *Linee di indirizzo per la riapertura* che si allegano alla presente ordinanza;

**Considerato** che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

**Considerato** che si rende necessario limitare il rischio di contagio e gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute dell'intera cittadinanza, fissando dalle ore 5 alle ore 24 l'orario per le attività di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, rimanendo inalterata la possibilità delle consegne a domicilio senza limiti di orario;

**Visto** il D.L. in data 17 marzo 2020, n.18;

**Visto** l'art.50 comma 5 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: “*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...*”;

**ORDINA**

- di fissare, a decorrere dal 18 maggio, sul territorio comunale di Marcellina, stante le motivazioni sopra addotte, il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 – e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemica - dalle ore 5 alle ore 24 la fascia oraria in cui sono consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto;

- di fissare, a decorrere dal 18 maggio 2020, l'orario delle altre attività economiche, commerciali e artigianali consentite dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 21.30, rispetto al quale gli esercenti sceglieranno liberamente il proprio orario di apertura e chiusura dell'esercizio;

- l'obbligo di rispettare le misure previste le *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive* elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e le *Linee di indirizzo per la riapertura* della Regione Lazio che si allegano alla presente ordinanza;

- le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino al 01/06/2020 salvo proroga.

### **RICORDA**

- È garantita la possibilità delle consegne a domicilio senza limiti di orario nel rispetto delle prescrizioni di carattere igienico sanitario.

- Sono da intendersi sospese tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o la diffusione di musica all'aperto;

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- ✓ Al Responsabile dell'Area competente
- ✓ Al Responsabile di Polizia Locale
- ✓ Alla Stazione dei Carabinieri di Marcellina
- ✓ Alla Prefettura di Roma

### **AVVERTE**

- Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, che la violazione alla presente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.
- Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni, ai sensi del D.lgs. n.104/2010 o entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
F.to Lundini Alessandro

**Rep n° 465**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs 267/2000**

Il sottoscritto Messo Comunale,  
visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A C H E**

la presente ordinanza viene pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.31 comma1^ della legge 18 giugno 2009 n.69)

Li 17-05-20

**Il Messo Comunale**  
F.to Cerquatti Pietro

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO